

STATUTO Nuovo MOD 69

DATA 13/11/2020 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVA UT VARESE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2333
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 30/10/2020 REGISTRATO IL 13/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002333

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95059630129 ASSOCIAZIONE LA DARSEMA DI AZZAT
ID. TELEMATICO: TPJ20L002333000HH

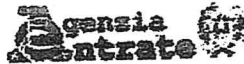
ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95059630129

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- TOTO ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DATI CAUSA SOGGETTI: 1

MODELLO AAS VARIAZIONE NOME
CODICE FISCALE



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 1, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

COMUNICAZIONE MOD. AAS/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 12/11/2020

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

TIPO SOGGETTO: 08- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

C.F.: 95059630129 **COSTITUZIONE DEL** 19-07-2006

VARIAZIONE DEL 30-10-2020

DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE LA DARSENA DI AZZATE - ODV

TIPO ATTIVITA': 949950 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AM

DOMICILIO FISCALE **COMUNE:** AZZATE **PROV:** VA CAP: 21022
INDIRIZZO: VIA VITTORIO VENETO 2

C.F. RAPPRESENTANTE: SS1A1LE47F28LG82D
COGNOME E NOME: OSSOLA EMILIO

L.1. 12/11/2020

Statuto della associazione: "La Darsena di Azzate - ODV"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 30 OTTOBRE 2020

Denominazione - Sede

Art. 1.

1- E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato , l'associazione denominata "La Darsena di Azzate" di seguito , in breve, " Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro L'Associazione integra la propria denominazione con " Organizzazione di Volontariato "o "ODV". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs.117/2017.

2- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Azzate e la sua durata è illimitata.

3- Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo Direttivo.

Finalità

Art. 2.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende :

promuovere il miglioramento ambientale, ecologico e intervenire a tutela e valorizzazione del paesaggio del lago di Varese, con particolare attenzione alla riva di Azzate.

Attività di interesse generale

Art. 3

1 - L'Associazione , nel perseguire le finalità di cui sopra,svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale (art.5) :

- Pulizia e manutenzione delle pertinenze associative;
- manutenzione del verde pubblico;
- altre attività utili al raggiungimento del fine istituzionale e consentite dalla normativa di riferimento.

2-Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci (art.32 co1).

3-L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Raccolta Fondi

Art. 4

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ammissione

Art. 5

- 1- Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionale, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2- I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.
- 3- L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto l'organo Direttivo, comunica all'interessato e annota nel libro dei soci. In caso di rigetto l'organo Direttivo, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 4- L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5 -Ciascun socio maggiore di età ha diritto al voto.

Diritti e doveri dei soci

Art.6

- 1-I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati alla pulizia e mantenimento della Darsena effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- 2-La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'organo Direttivo.
- 3-L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 4-Ogni socio ha diritto:
 - di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - di essere informato sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee
 - di recedere in qualsiasi momento.

5-Ciascun socio ha il dovere di :

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quando deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa e contribuire alle spese di annuali dell'associazione secondo l'importo stabilito Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il socio non ottemperi a tali oneri l'Associazione è sollevata da ogni responsabilità, riservandosi inoltre di escludere l'associato come stabilito ai sensi dell'Art.7.

Perdita della qualifica di socio

Art.7

1-

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

2- Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

3 -La delibera dell'organo Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

4- L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dell'interessato.

5- La perdita di qualifica di socio è deliberata dall'organo Direttivo.

Attività di volontariato

Art. 8

1-L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.

2-I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Organi Sociali

Art. 9

1-Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.).
- c) il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

2-Gli organi hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti posso essere riconfermati.

Assemblea

Art.10

1-L'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione , il pluralismo e l'uguaglianza dei soci

2-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci conferendo loro delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione e o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

3-E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica ,previa verifica dell'identità dell'associato.

Competenze dell'Assemblea

Art.11

1-- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge e revoca i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri soci;
- b) approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) definisce il programma generale annuale di attività ;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- e) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- f) decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art 7.

2- L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

3-Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione presso "la Darsena di Azzate". L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Validità dell'assemblea e modalità di voto

Art.12

- 1- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita , in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti o per delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
- 2- L'Assemblea straordinaria è convocata per le modifiche dello statuto o della trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- 3- L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole di tutti i presenti;
- 4- L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria e può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
- 5- Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o può essere trasmesso per via email o PEC nel caso di partecipazione da remoto.
- 6- All'apertura di ogni seduta ,l' Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7- I componenti dell'organo Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8- I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9- Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto è stabilito nell'art.22co5.Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Organo di amministrazione

Art.13

- 1- L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale .Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art.26 co.7 circolare 20).
- 2- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari non che delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3- L'Organo Direttivo è formato da un minimo di 3 e ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci. L'Organo Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.(art.26 co. 1e art.34 com.1).
- 4- Non può essere nominato consigliere , e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea , dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.(art.26 com.2).
- 5- I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente , rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.(art.34 com.2).

Competenze dell'organo di amministrazione

Art.14

2- L'Organo Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'*Associazione*: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il segretario scelto tra le persone non componenti L'organo Direttivo, oppure anche tra i soci;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'*Associazione* e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.7
- autorizza i soci a compiere i lavori utili al raggiungimento dello scopo e le modalità con il quale devono essere attuati;
- incarica eventuali figure richieste dalla normativa vigente.

4- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Quando questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art.15

1-Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In assenza di una persona nominata Tesoriere il Presidente ricopre anche il ruolo di tale carica. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al consiglio stesso. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Art.16

1- Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Libri sociali

Art.17

1-I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno. (art. 15, com.3).

Risorse economiche

Art.18

1-Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
- g) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni o altre iniziative realizzate direttamente o indirettamente dall'Associazione;
- h) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

2-I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutaria-mente previste.

Scritture Contabili

Art.19

1-L'organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87del d.lgs.117/2017.

Esercizio sociale

Art.20

1--L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno per terminare al 31 dicembre successivo.

Divieto di distribuzione degli utili

Art.21

1-L'associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione non che fondi ,riserve comunque denominate o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art 8 comma 2 del d .lgs .117/2017.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Devoluzione dei beni

Art.22

1-Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 13 com.7 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui art.45,comma 1 ,del d.lgs 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea , che nomina il liquidatore ,aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1 del d.lgs 117/2017.Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Disposizioni finali

Art.23

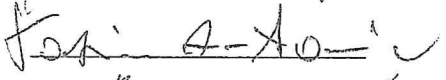
1-Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'*Associazione*. Per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Azzate, 22/10/2020

Presidente: Ossola Emilio: 

Vicepresidente: Zingaro Marco: 

Segretario: Zingaro Marco: 

Consiglieri: Faccoli Giuseppe: 
Pasin Antonio: 
Pepponi Marco: 